



COMUNE DI BAGNACAVALLO

(Provincia di Ravenna)

ID: 1064464

FASCICOLO N. 2025/06 10/000012

ORDINANZA N. 16 Del 04/04/2025

OGGETTO: REVOCA PARZIALE DELL'ORDINANZA N.6/2025 DI DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA SULLE SOMMITA' ARGINALI DEI FIUMI E DEI CANALI E DI STAZIONAMENTO NEI PRESSI DEI PONTI PROSPICIENTI I CORSI D'ACQUA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BAGNACAVALLO AD ECCEZIONE DELL'ASTA DEL FIUME LAMONE.

IL SINDACO

RICHIAMATE:

- la propria precedente Ordinanza n. 4 del 13/03/2025 “Attivazione del Centro Operativo Comunale C.O.C.” in forma ridotta a seguito dell'allerta n. 028/2025 codice colore Rosso, emanata in data 13/03/2025, dall’Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, che prevede un interessamento del territorio comunale;
- la propria precedente Ordinanza n. 10 del 14/03/2025 “Attivazione del Centro Operativo Comunale C.O.C.” a seguito dell'allerta n. 029/2025 codice colore Rosso, emanata in data 14/03/2025, dall’Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, che prevede un interessamento del territorio comunale;
- la propria precedente Ordinanza n.15 del 17/03/2025 con la quale sono state revocate sia l'Ordinanza n. 4 del 13/03/2025 che la n. 10 del 14/03/2025;

RICHIAMATA, INOLTRE l’Ordinanza del Sindaco n. 6 del 14/03/2025 con cui si disponeva **il divieto di transito e sosta sulle sommità arginali dei fiumi e dei canali e lo stazionamento nei pressi dei ponti prospicienti i corsi d’acqua nel territorio del Comune di Bagnacavallo;**

CONSIDERATO che:

- alla data odierna non sussistono le condizioni di gravità ed urgenza per perseguire il divieto per i cittadini di transitare e sostare sulle sommità dell’argine del fiume Senio e dei canali nonché di

stazionare nei pressi dei ponti prospicienti i corsi d'acqua nel territorio del Comune di Bagnacavallo;

- invece, **non sono ancora completamente risolte le criticità relative ai rilevati arginali del fiume Lamone** e non sono ancora state ripristinate le normali condizioni di sicurezza;

RITENUTO pertanto, per le ragioni sopra evidenziate, di provvedere alla **REVOCA PARZIALE** dell'Ordinanza n. 6 del 14/03/2025, **mantenendo il divieto di transito e sosta sulle sommità arginali unicamente del fiume Lamone;**

SENTITO il parere dell'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile di Ravenna;

VISTO il parere del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Bagnacavallo;

VISTO il Piano di Protezione Civile dei Comuni dell'Unione della Bassa Romagna approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 29 gennaio 2019 aggiornato con Delibere di Giunta Unione n. 170 del 03 dicembre 2020, n. 160 del 09 dicembre 2021, n. 165 del 15 dicembre 2022, n. 91 del 07 luglio 2024 e n. 188 del 12/12/2024;

VISTI

- Il D. Lgs 1/2018 “Codice della Protezione Civile”;
- l'art. 54 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
- l'art. 6 della L.R. Emilia Romagna 07.02.2005, n.1;

ORDINA

per le motivazione esposte in premessa la **REVOCA PARZIALE** dell'Ordinanza n. 6 del 14/03/2025 che rimane in vigore per quanto riguarda il **divieto ai cittadini di transitare e sostare sulle sommità arginali del fiume Lamone.**

DISPONE

- di comunicare il presente provvedimento al Sig. Prefetto di Ravenna;
- di trasmettere la presente Ordinanza all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, al Comando Provinciale dei Carabinieri, stazione di Bagnacavallo, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e al Comando di Polizia Locale della Bassa Romagna;
- la pubblicazione del presente provvedimento mediante affissione nelle forme di legge ed in particolare sull'Albo pretorio del Comune di Bagnacavallo, sul sito internet del Comune e tramite avvisi informativi sui canali social;

RENDE NOTO

- che in caso di violazione/inosservanza/inottemperanza della presente ordinanza, troveranno applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente (art. 650 codice penale);
- che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi della legge 241/90 e ss.mm.ii.
- che contro la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni tutti decorrenti alla data di notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

IL SINDACO
GIACOMONI MATTEO